NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 37

Rendite per infortunio sul lavoro liquidate in favore di agenti iscritti al Fondo

L'articolo 7 della legge 28 marzo 1968, n. 376, e' sostituito dal seguente: "Con effetto dal 1 luglio 1969, all'agente inabile permanentemente per infortunio sul lavoro occorso successivamente al 30 giugno 1969, che rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni, spetta lo stipendio o paga relativo alla qualifica che rivestiva prima dell'infortunio. Dal 1 luglio 1969, la rendita di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni, liquidata all'agente inabile, gli e' direttamente corrisposta, anche se l'infortunio e' avvenuto anteriormente a tale data. All'agente iscritto obbligatoriamente o volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge e' restituito - a domanda o, al piu' tardi, in occasione della liquidazione della pensione a' carico del Fondo ovvero, qualora alla data dell'esonero non spetti la pensione, in occasione della liquidazione della posizione assicurativa - il capitale accumulato mediante le somme depositate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, aumentato degli interessi maturati durante il periodo in cui il deposito ha avuto luogo, calcolati al tasso annuo del 4,50 per cento".

Versione in vigore dal 1 dicembre 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
Estremi	Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Capo	V — Norme speciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-previdenza-per-gli-addetti-ai-pubblici-servizi-di-1971/art-37-rendite-per-infortunio-sul-lavoro-liquidate-in-favore-di-agenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it